



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

*fascicolo n. \_\_\_\_\_*

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 67 registro delibere

Data 13/12/2018

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO – TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - ATTO D'INDIRIZZO STRATEGICO

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto ad ore 19:50, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE       | 13. COMPER PAOLO       | 25. PREVIDI MAURO      |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO  | 26. ROMANO FRANCESCO   |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO       | 15. FILIPPI LUISA      | 27. SIMONCELLI NICOLA  |
| 4. AIROLDI MARIO                     | 16. GEROLA FABRIZIO    | 28. SOINI ALESSANDRO   |
| 5. ANGELI VILIAM                     | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE  | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA                 | 18. LANARO DANIELE     | 30. VERGNANO PAOLO     |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO                | 19. LUSCIA ANDREA      | 31. ZENATTI MARCO      |
| 8. BISOFFI MAURIZIO                  | 20. MIORANDI ANDREA    | 32. ZENATTI MASSIMO    |
| 9. BORTOT MARIO                      | 21. PARISI TITO        |                        |
| 10. CEMIN CLAUDIO                    | 22. PELLEGRINI LUIGINO |                        |
| 11. CHIESA IVO                       | 23. PLOTEGHER CARLO    |                        |
| 12. COLLA ELISA                      | 24. POZZER RUGGERO     |                        |

Sono assenti i signori: Gerola Fabrizio (giust.), Pellegrini Luigino (giust.), Pozzer Ruggero (giust.), Vergnano Paolo (giust.).

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ASSISTE: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal 17/12/2018  
al 27/12/2018

DI GIORGIO GIUSEPPE  
f.to Segretario generale

Relazione,

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 di data 4 dicembre 1998, è stata approvata la costituzione di una azienda speciale denominata Azienda Multiservizi Rovereto in sigla A.M.R., quale ente strumentale del comune per lo svolgimento, nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso, delle attività di promozione della “salute” e del “benessere” come fondamentale diritto dell’individuo e nell’interesse della collettività.

La forma aziendale così delineata è scaturita dalla necessità di adeguare la natura giuridica e le funzioni della precedente Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) in base alle norme sull’autonomia degli enti locali normate a livello nazione dalla L. 142/90 e nell’ambito dell’autonomia regionale dalla L.R. 1/93 e dal successivo T.U.R.L.O.C.

Nel 1999 l’Azienda conta circa 23 dipendenti, dei quali 20 operatori di farmacia e 3 amministrativi.

Dal 01/01/2004 il Comune (con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 15/12/2003) affida ad A.M.R. la gestione dei parcheggi comunali di superficie ed in struttura, precedentemente affidati a due soggetti diversi: la ditta Gestopark Srl di Albissola Mare (SV) per la sosta di superficie; l’Impresa servizi generali di Macerata per la sosta in struttura. Nello specifico l’Azienda acquisisce n. 8 risorse che già in servizio presso i due gestori. Ad oggi le risorse impiegate sul servizio sono: 1 coordinatore, 1 aiuto-coordinatore; 4 ausiliari della sosta; 2 custodi parcheggio in struttura.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 01/12/2004, il Comune ha affidato ad A.M.R. la gestione di alcune strutture sportive e culturali di proprietà comunale (o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico), precedentemente appaltato a soggetto terzo So.GE.MA Servizi di Napoli. L’azienda ha assunto n. 14 operatori in servizio presso il precedente gestore. Ad oggi il servizio consta di 1 coordinatore e 11 operatori dipendenti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 01/12/2004, il Comune ha affidato ad A.M.R. la gestione dei cimiteri Comunali. L’Azienda ha assunto n. 4 risorse in servizio presso il precedente gestore Ecol. Coop Scarl di Rovereto. Ad oggi l’organico conta 5 collaboratori (dei quali 1 coordinatore).

Nel 2014 il Comune ha affidato ad AMR la gestione dei servizi di custodia e la responsabilità delle emergenze e dell’attività tecnica di palcoscenico presso teatro Zandonai ed altre strutture teatrali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 29/09/2015, il Comune ha affidato all’Azienda l’attuazione del progetto straordinario di sostegno all’occupazione, progetto finalizzato a realizzare nuove opportunità lavorative temporanee a favore di cittadini disoccupati e in difficoltà economica, da impiegare in attività e servizi diversificati di interesse pubblico. Il Progetto è stato rinnovato anche per gli esercizi 2016, 2017 e da ultimo (deliberazione 04/04/2018 n. 16) per il triennio 2018-2020. Il progetto ha visto, nel 2018, l’impiego di circa 30 unità (con contratto a tempo determinato, part-time).

Con deliberazione consiliare n. 26 di data 14 giugno 2016, il Comune ha incaricato il Consiglio di Amministrazione di A.M.R. di sviluppare in maniera articolata i seguenti indirizzi strategici e gestionali: definizione piano industriale; riorganizzazione aziendale; revisione generale dello Statuto; ampliamento dei servizi; interventi di accompagnamento all’occupabilità.

Per l'esecuzione del mandato formulato dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Amministrazione di A.M.R. ha ritenuto opportuno di avvalersi di uno specifico supporto strategico al fine di perseguire opportunità di miglioramento delle attività attualmente svolte e valutare le potenzialità di erogazione di nuovi servizi in risposta ai fabbisogni della cittadinanza ed in coerenza con le linee guida della pianificazione e programmazione territoriale. I risultati del lavoro svolto dalla prestigiosa società di consulenza direzionale e servizi professionali Ernst & Young sono stati riassunti nello studio *“Azienda Multiservizi Rovereto – Analisi AS-IS e linee guida evolutive”* illustrato dal Presidente di A.M.R. unitamente ai consulenti, nella seduta consiliare del 28/02/2017.

Successivamente, in data 12/07/2017 A.M.R. ha presentato al Consiglio comunale i risultati dello studio *“Azienda Multiservizi Rovereto – Business Plan”*, sempre redatto dalla società Ernst & Young, i cui contenuti devono essere considerati parte integrante e conseguenza naturale dello studio *“Analisi AS-IS e linee guida evolutive”* di cui sopra.

In particolare, il *“Piano industriale”* ha consentito, tra l'altro, di fornire i seguenti elementi:

- chiarire gli elementi chiave del nuovo posizionamento di A.M.R. tenuto conto del nuovo perimetro di azione prospettico, degli obiettivi strategici di ogni singolo business gestito e/o potenzialmente gestibile e delle evoluzioni economico-finanziarie e patrimoniali di ogni singolo business nell'arco temporale valutato (2017-2020);
- comprendere tutte le assunzioni chiave che sono state ipotizzate per guidare il percorso di miglioramento per ogni singolo business gestito e/o potenzialmente gestibile;
- comprendere l'impatto delle azioni strategiche potenzialmente indirizzabili sulle performance economico-finanziarie e patrimoniali dell'azienda in coerenza con il livello qualitativo dei servizi atteso da parte di tutti gli stakeholder interni ed esterni all'azienda;
- comprendere le priorità di azione e le necessità di intervento strategico e manageriale al fine di perseguire tali risultati.

Relativamente alle attuali aree di business presidiate dall'Azienda: servizio farmacie; servizio sosta e mobilità; servizio gestione impianti sportivi e servizi teatrali; servizi cimiteriali; progetto straordinario di sostegno all'occupazione lo studio ha individuato una serie di indirizzi e proposte volte all'ottimizzazione dell'attuale modello organizzativo, proposte che il Consiglio di Amministrazione sta implementando.

Rispetto ai possibili nuovi ambiti di sviluppo, lo studio ha tracciato i seguenti scenari:

a) Gestione Immobiliare:

- attività di *Facility Management*; lavori di manutenzione minuta su infrastrutture (incluse opere murarie, carpenteria, falegnameria, serramentista), tinteggiatura e facchinaggio; manutenzione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di raffrescamento e riscaldamento, degli elevatori e delle reti di comunicazione.
- A tendere è previsto l'ampliamento del portafoglio di servizi ad attività di *Property Management* con l'obiettivo di ottimizzare la redditività del patrimonio.

Gestione del verde pubblico

- a) manutenzione ordinaria delle aree verdi urbane (sfalcio erba, potatura siepi/arbusti/alberi, raccolta foglie, diserbo);
- pulizia manuale di attrezzature e infrastrutture urbane quali parchi giochi e piste ciclabili;
- controllo di stabilità del patrimonio arboreo comunale.

Sicurezza urbana

- implementazione e manutenzione di un sistema di videosorveglianza per la pubblica sicurezza nella area centrale di Rovereto, integrato nell'esistente sistema di videosorveglianza urbana.

#### Turismo e cultura - Supporto logistico

- supporto logistico ed organizzativo all'Amministrazione Comunale e ad altri attori in occasione di eventi e manifestazioni culturali;
- montaggio e smontaggio di strutture funzionali agli eventi (palchi, banchi, ...);
- fornitura di attrezzatura audio-video e relativo servizio tecnico;
- attività informativa verso operatori culturali e associazioni relativamente alle procedure di organizzazione di eventi;
- organizzazione di visite guidate (volontari, studenti).

Proprio in considerazione della possibilità di aumentare i servizi da affidare ad A.M.R., sia tenendo conto delle sopra riportare valutazioni contenute nello studio di Ernst & Young, sia prefigurando sin da ora un possibile ulteriore ampliamento che, coinvolgendo un ambito territoriale più ampio, possa portare in un futuro prossimo all'attribuzione di altri importanti servizi (ad es. gestione dell'acqua, gestione dei rifiuti), risulta opportuno valutare se l'azienda speciale sia il modello organizzativo più funzionale a perseguire i risultati rappresentati, oppure se sia necessario orientarsi su una diversa configurazione giuridico-istituzionale che consenta di perseguire più efficacemente, tra l'altro, gli obiettivi di maggiore snellezza operativa, assunzione di precise responsabilità gestorie in capo agli amministratori dell'azienda, nonché ampliamento del contesto territoriale di operatività non più ristretto al solo comune di Rovereto.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi di razionalizzazione e miglioramento della capacità di fare impresa dell'Azienda appare necessaria una modifica della struttura organizzativa e gestionale che consenta di individuare chiaramente "chi" ha il potere di operare le scelte imprenditoriali più efficienti e, soprattutto, possa poi essere chiamato a rispondere delle scelte effettuate.

Tra i possibili "tipi" di ente collettivo presenti nell'ordinamento le società di capitali appaiono non solo gli unici adottabili (la legge consente solo la trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali) ma anche gli unici funzionali per l'esercizio di attività d'impresa (non lo sarebbero le associazioni, le cooperative o i consorzi le cui finalità sono diverse). Pertanto la trasformazione dell'azienda speciale in società a responsabilità limitata o società per azioni, oltre ad inquadrarsi in un più moderno ed attuale scenario normativo - il T.U.S.P. (Testo Unico Società Partecipate) del 2016 prevede e disciplina espressamente le condizioni per la costituzione di società a forma privata ma controllate e/o partecipate da soci pubblici quale forma ordinaria di gestione di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale - è funzionale al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, assicurando allo stesso tempo una gestione efficace, efficiente ed economica. Tali forme consentono infatti:

- di avere una gestione più elastica e flessibile, idonea a cogliere le sinergie ed opportunità offerte dal mercato, ad aggregare altri soggetti che potrebbero apportare mezzi finanziari e/o know-how al fine di realizzare gli investimenti necessari al perseguimento dell'oggetto sociale;
- di massimizzare la trasparenza, l'autonomia organizzativa e decisionale, in modo da assicurare maggiore snellezza operativa nella gestione dei servizi;
- l'adozione di strategie diversificate, in termini di business e territorio, per competere sul mercato e concorrere per il mercato;
- la creazione delle condizioni necessarie per passare da una concezione tradizionale, monoblocco, dell'azienda ad un'articolazione societaria in grado anche di associare altri

Enti pubblici e/o operatori privati, al fine di corroborare e sviluppare non solo capacità finanziarie, ma anche competenze tecniche e professionalità.

Tra i possibili tipi societari, la società a responsabilità limitata e la società per azioni sono le uniche che possano essere adottate (secondo quanto previsto dal T.U.S.P. del 2016). All'interno di questi "tipi" è poi possibile optare per diversi "modelli": la società mista, pubblico-privata; la società interamente pubblica (o controllata dall'ente pubblico); la società in-house. Una volta scelto il modello, la sua organizzazione interna viene modellata in base alle esigenze concrete dell'ente pubblico fondatore ed è descritta nello statuto.

Meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:

- l'adozione di una forma organizzativa corporativa e privatistica, propria delle società di capitali, consentirebbe una razionalizzazione organizzativa interna delle strutture decisionali e delle competenze. Ciò in ragione del fatto che la presenza di organi di gestione e di controllo professionali, permette l'adozione di forme e modalità di ripartizione delle competenze gestorie tra strutture efficienti e responsabili. Diversamente da oggi, laddove la forma di organizzazione gestoria dell'azienda speciale è fissa perché prevista inderogabilmente dalla legge (direttore generale, su cui incombe l'intera gestione aziendale; consiglio di amministrazione, con mere funzioni di indirizzo e verifica sul rispetto degli indirizzi da parte del direttore; presidente, con mere funzioni di "rappresentanza" ma non operative), l'organizzazione societaria per organi (amministrativo unipersonale o pluripersonale con delega di funzioni, e di controllo) consente di realizzare una gestione manageriale e svincolata da interferenze politiche o burocratiche;
- gli organi di gestione (a cui compete in via quasi esclusiva l'amministrazione della società) e di controllo (a cui compete la vigilanza sull'operato degli amministratori) sono organi "responsabili" in via diretta. Ciò significa che delle scelte gestionali poste in essere risponde esclusivamente l'organo amministrativo e non il socio (nel caso di specie, l'ente comunale). Della mancata vigilanza rispondono i membri dell'organo di controllo, in solido con gli amministratori. Ciò dovrebbe comportare una maggior efficienza di gestione la quale, per non far sorgere responsabilità in capo ai soggetti che operano all'interno dell'organo, dovrà essere professionale e diligente;
- la struttura organizzativa societaria consente, quindi, di agire in responsabilità verso amministratori e sindaci nel caso di mala gestio e di danni arrecati alla società amministrata nonché procedere con la revoca degli amministratori in caso di operato non soddisfacente o di gestione non efficiente. L'ente pubblico (il comune), assume le prerogative del socio: non può ingerirsi nella gestione (se non, nell'ipotesi di "in-house", in cui è chiamato a fissare gli indirizzi gestionali, gli obiettivi e le finalità specifiche da perseguire nell'attività aziendale) ma ha il potere di verificarne lo svolgimento e gli esiti ed, eventualmente, di approvarla confermando la carica agli amministratori. Pertanto, e diversamente che nell'azienda speciale, non assume alcuna responsabilità in caso di perdite di gestione (che, di fatto, determinano un danno alle casse comunali).

Una volta chiarite le ragioni per cui l'adozione del "tipo" societario consente di perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione gestionale, oltre all'assunzione di precise responsabilità per chi opera, va individuato il "modello" (società mista, società interamente pubblica, società in-house) più idoneo in concreto. Per l'ente comunale il "fare impresa" non è l'obiettivo finale ma è solo un mezzo per realizzare servizi sempre più efficienti a beneficio della collettività tenendo sempre ben presente la funzione pubblica e sociale che ne caratterizza i fini dell'azione e la propria natura.

Se si vuole conservare la possibilità dell'affidamento diretto dei servizi da parte del comune alla "propria" società l'adozione di uno dei tipi societari andrebbe combinato con

il modello “società in-house”. Con essa l’ente pubblico socio mantiene un controllo sugli indirizzi gestionali che dovranno poi essere attuati dall’organo amministrativo della società. Tale controllo viene definito “controllo analogo”. Considerato che anche l’azienda speciale riceve affidamenti diretti dall’ente di cui è emanazione, passare da “azienda speciale” a società in-house consentirebbe quindi una transizione più graduale ma implementando l’efficienza nella gestione dei servizi affidati.

Si consideri inoltre che l’adozione degli altri modelli di società pubblica (non in-house ma a controllo o partecipazione pubblica totalitaria) obbliga l’ente comunale a “giustificare” (alle autorità di controllo, ANAC e Antitrust in particolare) le ragioni che rendono più conveniente “fare impresa” in concorrenza con i privati piuttosto che appaltare ai privati i servizi di cui il comune è titolare. Con la normativa oggi in vigore è più giustificabile per l’ente pubblico attribuire (in via di affidamento diretto) ad una propria società in-house la realizzazione di determinati servizi (anche di interesse economico generale) piuttosto che mettersi in concorrenza con i privati, con una propria società, e “fare gli imprenditori” (andando a concorrere sul mercato con le imprese private).

Con riferimento alla società in-house meritano segnalazione i seguenti aspetti:

- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra i più recenti, Cons. Stato 18 luglio 2017, n° 3554) e dei TAR (da ultimo TAR Lombardia, Sezione Brescia, 12 luglio 2018, n° 269) il modello di società “in-house” costituisce mezzo ordinario di affidamento dei servizi pubblici locali. La natura ordinaria e non eccezionale degli affidamenti a società in-house è altresì confermata dall’ANAC nelle linee guida n° 11/2018;
- attraverso la società in-house, quindi, si può adottare la forma organizzativa tipica dell’impresa collettiva privata (la società di capitali), che garantisce una gestione manageriale e maggiormente efficiente dell’azienda, mantenendo però in capo all’ente pubblico (il comune) il potere di fissare gli indirizzi programmatici e strategici dell’agire dell’impresa ed il controllo della concreta realizzazione degli stessi;
- la società in-house, che è comunque ente di diritto privato caratterizzato da una gestione imprenditoriale, deve operare con una propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Al di là della dotazione iniziale (il patrimonio dell’azienda speciale deve divenire il capitale della società in-house), la società deve essere in grado di far fronte ai costi di gestione con le proprie entrate e con la propria dotazione patrimoniale. Non è più possibile che l’ente proprietario ripiani le perdite di bilancio dell’impresa con apporti di dubbia convenienza e legittimità (come invece spesso avviene nelle aziende speciali). Gli unici interventi ammessi dalla legge sono quelli di eventuale ricalcitolizzazione da parte del socio pubblico. Ma l’effettuazione degli stessi, qualora non giustificati da piani di risanamento dettagliati e funzionali al mantenimento della continuità aziendale, comportano l’attivazione delle procedure di verifica da parte della Corte dei Conti. Ciò, unito alle precise responsabilità dell’organo gestorio della società, dovrebbe comportare la necessaria attuazione di una gestione efficiente dell’impresa;
- con il miglioramento dell’efficienza gestionale, con la chiara ripartizione di compiti e competenze, con la conseguente assunzione di precise responsabilità (a cui sono legate specifiche sanzioni), si può ritenere realizzabile anche l’ampliamento dei servizi da affidare alla (ex azienda speciale trasformata in) società in-house. Ciò senza far perdere alla stessa quella connotazione pubblicistica e di “azienda della collettività e del territorio” che ha sempre caratterizzato l’azienda speciale in quanto emanazione dell’ente comunale;
- vi sono molteplici esempi di aziende speciali che hanno optato, anche recentemente, per la trasformazione in società di capitali (prevalentemente in-house ma non solo).

Significative, per similitudine di tipologie di attività e servizi prestati, le esperienze imprenditoriali richiamate nello studio Ernst & Young, di seguito elencate:

- GAIA Servizi Srl (società in-house multiservizi del comune di Bollate);
- MCS Srl (società in-house multiservizi del comune di Mariano Comense);
- MULTISERVIZI CAERITE Spa (società in-house multiservizi del comune di Cerveteri);
- GHELAS MULTISERVIZI Spa (società in-house multiservizi del comune di Gela);
- GSC Gorgonzola Servizi Comunali Srl (società in-house del comune di Gorgonzola).

Altre ipotesi di aziende che sono ora società, il cui ambito di operatività è più limitato (nel senso che si tratta di società che operano in particolari settori di attività del comune di riferimento):

- IRISACQUA srl (società in-house operante nel settore dei servizi idrici per la provincia di Gorizia, costituita da numerosi comuni);
- FAR.COM Srl (società a capitale interamente pubblico, partecipata da comuni della Lombardia ed altri enti pubblici territoriali per la gestione di farmacie);
- FARMACIE COMUNALI Spa (società in-house del comune di Trento per la gestione delle farmacie comunali);
- CORTONA SVILUPPO Srl (società in-house del comune di Cortona multi servizi – tra essi, servizi cimiteriali e gestione ed organizzazione di eventi fieristici);
- A.M.E.S. Spa (azienda multi servizi del comune di Venezia, originariamente azienda speciale e poi trasformata in società interamente a capitale pubblico);
- l'adozione della forma organizzativa societaria in-house, attraverso il meccanismo del controllo analogo congiunto, consentirebbe poi di ampliare gli ambiti territoriali di operatività dell'azienda. Consentendo ad altri comuni del territorio di partecipare al capitale della società, quest'ultima potrebbe estendere la propria attività ed esercitare i propri servizi anche a favore di tutti i comuni soci realizzando economie di scala ed un miglioramento in termini di efficienza, operatività aziendale, razionalizzazione di risorse e, non ultimo, aumento dei livelli occupazionali;
- il passaggio da azienda speciale a società in-house si opera attraverso una speciale forma di trasformazione, come disciplinato dall'art. 115 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali). La trasformazione comporta la modifica della forma organizzativa ed il mantenimento di tutti i rapporti giuridici (es., contratti di servizio) in essere.

Gli scenari di un possibile riassetto aziendale, così come sopra riportati, sono stati quindi presentati alla Commissione consiliare Economia, bilancio e servizi nelle adunanze di data 20 settembre 2018 e di data 7 dicembre 2018.

Ciò premesso e rispetto a quanto emerso dal dibattito in aula, il Consiglio con il presente atto di indirizzo impegna la Giunta comunale a presentare entro il 30/05/2019 la proposta di statuto per la trasformazione giuridica dell'Azienda Multiservizi Rovereto da azienda speciale a società di capitale nella forma di società a responsabilità limitata in-house.

Ne consegue la necessità di individuare un percorso operativo che dia seguito all'atto di indirizzo odierno mediante le seguenti fasi:

- la Giunta, all'esito dell'esame dei documenti, relazioni e pareri già acquisiti, provvederà al conferimento degli incarichi necessari per la predisposizione degli atti richieste dalla legge per operare la trasformazione tra cui la proposta di statuto della nuova società e la perizia di stima attestante il valore del patrimonio di AMR;
- la Giunta presenterà al consiglio:

→ la proposta di statuto predisposta per l'approvazione definitiva dello stesso e per l'avvio delle formalità necessarie all'iscrizione della nuova società al registro imprese;

→ la perizia di stima attestante il valore del patrimonio di AMR, richiesta come elemento perfezionativo dell'operazione di trasformazione;

una volta approvato lo statuto la Giunta procederà ad effettuare le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge (tra queste, la richiesta di iscrizione – o la sua modifica, qualora tale iscrizione fosse stata già fatta con riferimento ad AMR, azienda speciale – all'elenco tenuto dall'ANAC in qualità di ente che procede ad affidamenti diretti; l'invio della delibera di approvazione dello statuto alla Conte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora necessari).

Attraverso questo percorso di potenziamento e trasformazione della propria Azienda Multiservizi, il Consiglio comunale ritiene che la Città di Rovereto possa assumere un ruolo di leadership nella progettazione ed erogazione di servizi (con maggiore qualità e maggior risparmio) in un'area sovracomunale, implementando azioni volte a valorizzare l'innovazione, per la costruzione di politiche efficaci nell'ambito dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Nel contempo si ritiene che tale operazione possa creare opportunità per il territorio di sviluppare una strategia territoriale *"smart"*, che incrementi la competitività delle realtà locali e ne guidi lo sviluppo in modo integrato, verso obiettivi condivisi, sfruttando le competenze presenti all'interno delle società *"in house"* e le caratteristiche d'ambito in cui l'*in-house* opera, tipiche di una *Smart City*. Rovereto è una Città intelligente, dotata di tecnologie all'avanguardia improntate alla qualità e all'efficienza, è una Città creativa, produttrice di innovazione e sviluppo in un ampio insieme di campi, è una Città ecologica, rispettosa dell'ambiente e fondata su sostenibilità ed equilibrio dello sviluppo, è una Città partecipativa, ricca di informazioni e con un ruolo attivo della cittadinanza nel suo disegno e sviluppo.

La corrispondenza di intenti, riscontrabile a diversi livelli politico-istituzionali, sta inducendo una profonda revisione del ruolo e del funzionamento della pubblica amministrazione in questo contesto AMR può giocare un ruolo attivo, proponendosi come strumento abilitante del cambiamento se opportunamente trasformata e potenziata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra,

a seguito del dibattito in aula, nel corso del quale è emersa la necessità di estendere l'obiettivo anche alle società controllate come da emendamento proposto dal consigliere Soini e dallo stesso subemendato, per il quale si rinvia al verbale della seduta ;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visti gli articoli 8 e 39 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale, e n. 27 di data 20 febbraio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Direzione generale Mauro Amadori;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

con 22 voti favorevoli e 6 astenuti (Airoldi, Angeli, Bisoffi, Filippi, Miorandi e Simoncelli),

delibera

1. di formulare alla Giunta comunale il seguente atto di indirizzo:
  - a) avviare la trasformazione dell'attuale assetto di A.M.R. da Azienda speciale del Comune di Rovereto in società di capitali, srl controllata o in house, tenendo conto dell'eventualità di un possibile ampliamento delle attività, quali ad esempio gestione immobiliare e gestione del verde pubblico, rispetto alle attività attualmente svolte da AMR, ampliamento che sarà in ogni caso oggetto di discussione all'interno del consiglio comunale in una seduta a ciò dedicata da tenersi entro il febbraio 2019, e tenendo conto altresì della necessità di aumentare l'efficienza operativa dell'attuale A.M.R e di poter consentire un'estensione dell'attività societaria anche ad un contesto territoriale più ampio
  - b) presentare, entro il 30/05/2019, al Consiglio comunale:
    - la proposta di statuto predisposta per l'approvazione definitiva dello stesso e per l'avvio delle formalità necessarie all'iscrizione della nuova società al registro imprese;
    - la perizia di stima attestante il valore del patrimonio di A.M.R., richiesta come elemento perfezionativo dell'operazione di trasformazione;
2. di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.R.;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28/12/2018**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE